



COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì - Cesena

IV - SETTORE TECNICO LL.PP. E ATTIVITA'

ECONOMICHE

SERVIZIO AMBIENTE E GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI

ORDINANZA N. 35 del 18/05/2017

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA INSETTI VETTORI, PORTATORI DI MALATTIE TRASMISSIBILI ALL'UOMO ATTRAVERSO LE LORO PUNTURE, IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIFIENS) NEL TERRITORIO COMUNALE DI BERTINORO RELATIVAMENTE AL PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2017

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della **zanzara tigre** (*Aedes albopictus*) e della **zanzara comune** (*Culex pipiens*);

Rilevato che nel corso del periodo estivo del 2007 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;

Dato atto pertanto dell'eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e

Comune di Bertinoro

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto

Protocollo N.0008789/2017 del 19/05/2017

Cla. 10.1 «SALUTE ED IGIENE PUBBLICA»

Firmatario: GABRIELE ANTONIO FRATTO

privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti, di mantenere alto l'impegno nelle attività di controllo della zanzara tigre per la prevenzione delle malattie trasmesse da questa zanzara e ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Preso atto che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo maggio – ottobre 2017, in quanto alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va da fine aprile ad ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Usl competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Vista la nota della regione Emilia-Romagna, P.G./2011/167272 del 11 luglio 2011, con la quale sono stati trasmessi i documenti operativi per l'attuazione del Piano regionale di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da vettore;

Vista la nota della regione Emilia-Romagna, P.G./2016/201586 del 22 marzo 2016, con la quale è stato trasmesso un aggiornamento in tema di prevenzione delle malattie trasmesse da zanzare, in seguito all'incontro del 14 marzo 2016;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L.R. 24 marzo 2004 n. 6 art. 8;

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO DA MAGGIO AD OTTOBRE 2017

A) a tutti i soggetti proprietari, gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di AREE STRUTTURATE CON O SENZA SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE quali: PRIVATI CITTADINI, AMMINISTRATORI CONDOMINIALI e di SOCIETÀ, CONDUTTORI degli ORTI e degli SPAZI APERTI (giardini privati e pubblici, polisportivi, ecc.) di:

Comune di Bertinoro

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto

Protocollo N.0008789/2017 del 19/05/2017

Cla. 10.1 «SALUTE ED IGIENE PUBBLICA »

Firmatario: GABRIELE ANTONIO FRATTO

- 1. evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2. procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini: non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione e gestite dall'Azienda U.S.L. della Romagna;
- 3. trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La periodicità del trattamento deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;
- 4. pulire** i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- 5. tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 6. provvedere** nei centri abitati (delimitati ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada) e al confine di questi, per una fascia esterna della profondità di 50 metri, al taglio periodico dell'erba, nei cortili e terreni scoperti almeno 3 volte da effettuarsi:
 - 1° taglio entro il 31 maggio;
 - 2° taglio entro il 31 luglio;
 - 3° taglio entro il 30 settembre;
- 7. introdurre** nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi e svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire trattamenti larvicidi;
- 8. non utilizzare pneumatici** come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare;
- 9. eseguire** per orti e giardini l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta ermetica oppure allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione d'acqua nei tombini;
- 10. sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia e/o d'irrigazione; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dall'Azienda U.S.L. della Romagna per il monitoraggio dell'infestazione;

B) ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di SCARPATE FERROVIARIE, SCARPATE E CIGLI STRADALI, CORSI D'ACQUA, AREE INCOLTE, ED AREE DIMESSE, di:

- 1. mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;
- 2. eseguire adeguate e periodiche verifiche** dei canali, fossati, fossi, scoline e delle relative diramazioni (es. impianti di approvvigionamento idrico) per rilevare eventuali ristagni idrici anomali; qualora questi persistono per oltre 5 giorni programmare gli interventi necessari per il ripristino della loro funzionalità (risagomatura, livellamento, taglio e asportazione della vegetazione, ecc.), oppure in alternativa ricorrere a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari, gestori o conduttori, direttamente o avvalendosi di imprese di

disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità del trattamento deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica.

C) ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di DEPOSITI ED ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, con particolare riferimento alle attività di ROTTAMAZIONE ed in genere di STOCCAGGIO DI MATERIALE DI RECUPERO, di:

- 1. adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolta d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- 2. assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica.

D) ai gestori di depositi, anche temporanei, di COPERTONI per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di COPERTONI in generale, di:

- 1. provvedere all'immediata eliminazione** dei pneumatici non più commerciabili, comunicando al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dove vengono conferiti, la sede e le modalità di smaltimento, le precauzioni profilattiche adottate nei riguardi degli addetti allo smaltimento;
in alternativa stoccare i pneumatici, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, provvedere all'accatastamento regolare con immediata copertura mediante idonei teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua su teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- 2. svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- 3. qualora** non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, di **provvedere** alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;
- 4. provvedere all'immediato trattamento** mediante prodotti insetticidi piretroidi di tutti gli stock di pneumatici in ingresso ed in uscita dalle Ditte;

E) ai responsabili dei CANTIERI PUBBLICI E PRIVATI, di:

- 1. evitare** raccolte idriche in aree di scavo, bidoni e altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura e debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- 2. sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- 3. provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- 4. assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto e per i quali non siano applicabili i

provvedimenti di cui sopra, di trattare l'acqua presente in qualsiasi ristagno che si venga a formare ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida e conservando, presso il cantiere stesso, la documentazione di acquisto dei prodotti usati e il relativo piano di trattamento, la cui periodicità è conseguente alla tipologia di prodotto usato secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica.

F) ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di CONTENITORI (cassonetti e/o diversa tipologia) E/O AMBIENTI ATTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED AD ESSI ASSIMILABILI, di:

1. stoccare i contenitori, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio, o se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

2. svuotare i contenitori da eventuali residui d'acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;

3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfezione in quelli ineliminabili, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati e il relativo piano di trattamento, la cui periodicità è conseguente alla tipologia di prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;

G) a tutti i proprietari, gestori e conduttori di VIVAI, SERRE, DEPOSITO DI PIANTE E FIORI, AZIENDE AGRICOLE site in vicinanza dei centri abitati, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti di contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, teli di plastica, ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto controllo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;

3. eseguire l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini e nei fossi dove possa persistere per oltre 5 giorni; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dall'Azienda U.S.L. della Romagna per il monitoraggio dell'infestazione;

4. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

5. eseguire adeguate e periodiche verifiche degli impianti di irrigazione e delle loro pertinenze per evitare ristagni idrici, qualora questi persistano per oltre 5 giorni occorre ricorrere a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità del trattamento è conseguente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;

6. eseguire adeguate e periodiche verifiche dei fossati, fossi, scoline, interpoderali per rilevare eventuali ristagni idrici; qualora questi persistano per oltre 5 giorni programmare gli interventi necessari per il ripristino della loro funzionalità (risagomatura, livellamento, taglio e asportazione della vegetazione, ecc.) oppure in alternativa ricorrere a prodotti di sicura efficacia larvicida da

parte degli stessi proprietari, gestori o conduttori, direttamente o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità del trattamento è conseguente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;

7. trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari, o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità del trattamento è conseguente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;

8. pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;

9. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione; **svuotare**, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente;

10. introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori (es. pesci rossi).

H) ai proprietari e/o gestori dell'attività, agricoltori o comunque chi abbia disponibilità di BACINI PER IL DEPOSITO DI ACQUA, SPECCHI D'ACQUA PER L'ALLEVAMENTO DEL PESCE, AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE, TERRENI O COLTIVAZIONI PER LA CUI IRRIGAZIONE SI POSSA RICORRERE ALLA TECNICA DELLA SOMMERSIONE O SCORRIMENTO SUPERFICIALE di:

1. comunicare preventivamente al COMUNE DI BERTINORO l'avvio delle operazioni di allagamento e comunque le variazioni significative del livello d'acqua, sia esso in accrescimento che in diminuzione; la comunicazione deve essere inviata, tramite fax, al SERVIZIO AMBIENTE (fax 0543-444486), oppure tramite la compilazione del modulo all'indirizzo: [www.comune.bertinoro.fc.it/HOME_PAGE/Reclami e Segnalazioni.aspx](http://www.comune.bertinoro.fc.it/HOME_PAGE/Reclami_e_Segnalazioni.aspx) almeno cinque giorni prima, per consentire ai tecnici incaricati di effettuare necessari controlli, allo scopo di evitare l'insorgere di focolai di zanzare;

2. eseguire nelle zone allagate tutti gli interventi larvicidi che i tecnici preposti al controllo delle densità larvali riterranno utili adottare per evitare o limitare la popolazione dei culicidi.

I) all'interno dei CIMIETRI COMUNALI e PARROCCHIALI qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotti di sicura efficacia larvicida ad ogni ricambio, oppure svuotare, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente. Introdurre sabbia fino a completo riempimento nei casi di contenitori di fiori finti se collocati all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia.

ORDINA ALTRESI'

L) A TUTTE LE CATEGORIE SOPRACITATE

di consentire l'accesso alle aree private, esclusivamente nell'area esterna dell'abitazione, del personale incaricato delle attività di lotta e controllo delle zanzare, riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento, nonché del personale del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'UCRF (Unione di Comuni della Romagna Forlivese), del Comune di Forlì e dell'Azienda USL della Romagna (Dipartimento di Sanità Pubblica) incaricati della vigilanza.

M) GLI INTERVENTI ADULTICIDI IN AREE PRIVATE siano effettuati esclusivamente in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, e mai a scopo preventivo, né a calendario, da effettuarsi alle seguenti condizioni:

1. le operazioni di disinfestazione, eseguite dal proprietario e/o da chi ha in uso l'area, oppure da imprese specializzate, siano effettuati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio, in particolare alle api;
2. siano utilizzati esclusivamente: biocidi; formulazioni registrate come Presidi medico-chirurgici (PMC) che contemplino nel campo d'impiego la lotta contro le zanzare; e/o altri prodotti specificatamente autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute;
3. siano apposti con sufficiente anticipo (almeno 48 ore) appositi avvisi per informare il vicinato della data ed ora in cui verrà effettuato il trattamento, con indicazioni precise sulla qualità del prodotto impiegato e tutte le informazioni di pronto soccorso;
4. i trattamenti dovranno essere sospesi in presenza di vento;
5. le attrezzature utilizzate per i trattamenti adulticidi devono essere scelte tra le più adatte in base alle dimensioni dello spazio da irrorare per non invadere la proprietà altrui;
6. in caso di utilizzo di *atomizzatore a scoppio spalleggiato* ci si mantenga ad una distanza di almeno 10 metri dal confine tra le proprietà;
7. nel caso fosse necessario trattare aree più vicine al confine tra le proprietà, sia utilizzata esclusivamente una pompa a bassa pressione. L'utilizzatore deve accertarsi che il prodotto non invada le proprietà confinanti per deriva o per diretta irrorazione, prestando particolare attenzione a siepi o altra tipologia di vegetazione posta negli spazi di confine;

N) GLI INTERVENTI ADULTICIDI IN AREA PUBBLICA in assenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease, o di altre malattie trasmesse da zanzare, pappataci e altri antropodi, possano essere disposti esclusivamente dal Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di competenza, e dovranno essere sempre eseguiti da imprese specializzate munite di regolare autorizzazione. Nell'effettuazione di tali interventi devono essere rispettate le condizioni sopradescritte nei punti dall'1 al 4 per gli interventi in area privata.

AVVERTE

A) la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

B) le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie che sono stabilite, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 6 del 24/03/2004, come segue:

- **coloro che trasgrediscono alle disposizioni di cui ai punti A, I, L, M e N sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 (cinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00); se i trasgressori sono responsabili di attività produttive o di servizi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 900,00 (novecento/00);**
- **coloro che trasgrediscono alle disposizioni di cui ai punti B, C, D, E, F, G, e H sono**

puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 (duecento/00) ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00);

- **tutti i trasgressori della presente ordinanza, oltre ad essere passibili della sanzione di cui ai punti precedenti, devono provvedere all'adeguamento a quanto previsto dalla presente ordinanza entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del verbale di contestazione della violazione amministrativa. L'inottemperanza del ripristino costituisce nuova violazione passibile della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente.**

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni ai trasgressori, per quanto di competenza, il Corpo Unico di Polizia Municipale dell'UCRF, il Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna, le Guardie Ecologiche Volontarie (raggruppamento di Forlì) nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- la vigilanza dell'effettuazione dei trattamenti per la disinfestazione e delle azioni preventive previste da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, si esercita tramite sopralluoghi e riscontro di almeno una delle seguenti documentazioni:
 1. documenti di acquisto dei prodotti (fatture, scontrini, ecc.);
 2. oppure gli attestati di avvenuta esecuzione dei trattamenti e di bonifica, rilasciati da imprese specializzate, quali fatture oppure autodichiarazione dell'impresa;
 3. oppure esibendo le autocertificazioni delle azioni, effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti, raccolte in apposita scheda.
- In caso di indisponibilità al momento del controllo di tale documentazione, la stessa dovrà pervenire all'organo vigilante che ha eseguito l'accertamento, entro 5 (cinque) giorni dallo stesso. Inoltre è consentita la produzione di ogni idoneo documento attestante l'effettuazione dei trattamenti;
- che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bertinoro.

DISPONE ALTRESI'

- in presenza di casi sospetti od accertati di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari (Chikungunya, Dengue, West Nile, Zika e altri arbovirus) segnalati dall'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì, il Comune provvederà ad attivare entro 24 ore dalla segnalazione i trattamenti previsti secondo le indicazioni contenute nel “Piano di sorveglianza e controllo malattie West Nile, Chikungunya, Dengue e altri arbovirus” della Regione Emilia-Romagna e in coerenza con il piano territoriale adottato dalla conferenza territoriale sociale e sanitaria dell'ex-Az. USL di Forlì, effettuando direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, allo scopo si precisa:

- il servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune attiva e coordina le ditte incaricate per la rimozione dei focolai larvali e l'esecuzione dei trattamenti adulticidi; allerta l'Ufficiale di turno del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'UCRF; predispone la bozza dei volantini d'informazione alla cittadinanza da trasmettere alla Polizia Municipale; controlla e verifica l'esecuzione di quanto richiesto dall'informativa pervenuta dal Dipartimento di Sanità

- Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna;
- le ditte incaricate devono: prontamente organizzarsi per effettuare un sopralluogo della zona d'intervento; comunicare al referente comunale eventuali macro-problematiche riscontrate; coordinarsi con l'ufficiale di turno della Polizia Municipale per l'assistenza alla viabilità; programmare l'esecuzione dei trattamenti con mezzi e personale adeguato alla zona d'intervento; rispettare le modalità di esecuzione della disinfestazione emanate dalla Regione Emilia-Romagna; collaborare con i referenti del Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna; gli operatori devono accertarsi, durante l'esecuzione dei trattamenti, dell'assenza di persone ed animali ed inoltre che le finestre e le porte delle abitazioni interessate, dove il prodotto può arrivare, siano chiuse; gli operatori devono adottare gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) compresi anche repellenti antizanzare, ed inoltre prestare la massima diligenza e correttezza, in particolare nei trattamenti delle aree private (porta-porta); comunicare prontamente al referente comunale e all'U.O. Igiene Pubblica di Forlì eventuali sospensioni dovute ad eventi atmosferici avversi (pioggia, temporale, vento oltre i 3 metri al secondo; rilasciare prontamente al referente comunale una documentazione relativa agli interventi effettuati, indicando: vie interessate e numeri civici, data del trattamento, prodotto utilizzato, eventuali note esplicative;
 - il Corpo Unico di Polizia Municipale dell'UCRF si attiva nell'affissione degli avvisi predisposti dal Servizio Ambiente e Protezione Civile per l'informazione alla cittadinanza dei giorni ed orari dei trattamenti; si coordina, con le ditte incaricate, in base alla zona d'intervento, per la predisposizione del servizio di assistenza alla viabilità, sia durante i trattamenti notturni, sia durante la rimozione dei focolai nelle operazioni porta-porta delle aree private;
 - alla cittadinanza presente nella zona indicata dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna e segnalata dagli avvisi informativi, di collaborare con gli addetti alla disinfestazione e di non ostacolare senza grave motivo le operazioni di trattamento; di non precludere il loro ingresso nelle aree private per la rimozione dei focolai e i relativi trattamenti.
 - in presenza di ulteriori e diverse segnalazioni, da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda U.S.L. della Romagna, di casi sospetti od accertati di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani, ospedali o simili, il Comune provvederà, oltre all'esecuzione dei trattamenti di competenza, all'emanazione, se del caso, di separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

Il presente atto viene trasmesso digitalmente alle corrispondenti scrivanie elettroniche per la diffusione all'interno dell'Ente, inviato via PEC o notificato ai seguenti destinatari per la sua ottemperanza, per quanto di competenza e per la massima diffusione nelle proprie strutture:

- Capo Settore Tecnico LL.PP.-A.E. - Sede;
- Capo Settore Affari Generali – Sede;
- Capo Settore Edilizia ed Urbanistica – Sede;
- Capo Settore Attività Sociali, Culturali, Turistiche – Sede;
- Comandante del Corpo Unico della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese- PEC: polizia.municipale@pec.romagnaforlivese.it
- Direttore Dip. Sanità Pubblica di Forlì-AUSL della Romagna – PEC; dip.sanita.pubblica@pec.ausl.fo.it

Comune di Bertinoro

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto

Protocollo N.0008789/2017 del 19/05/2017

Cla. 10.1 «SALUTE ED IGIENE PUBBLICA »

Firmatario: GABRIELE ANTONIO FRATTO

- Corpo Forestale dello Stato – Comando Prov.le di Forlì-Cesena – PEC:
cp.forli@pec.corpoforestale.it
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino – Sede di Forlì – PEC:
stbro@poscert.regione.emilia-romagna.it
- Provincia di Forlì-Cesena – PEC: provfc@cert.provincia.fc
- Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) di Forlì – Via Cadore 75 – 47122 – mail:
gevfo@gigamail.it
- Presidente A.N.A.C.I. (Ass. Nazionale Amm. Condominiali e Immobiliari) – Sede provinciale di Forlì – PEC: vittoriadellamore@pec.it
- Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Forlì-Cesena Confedilizia, via G. Saffi n. 5 – 47121 – Forlì – mail: apecforli@anceforli.it
- Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) della Provincia di Forlì-Cesena – Sede di Forlì – mail: info@anceforli.it
- Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Forlì-Cesena – Sede di Forlì – PEC:
forlicia@legalmail.it
- Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini- PEC: forli@pec.confagricoltura.it
- Federazione Provinciale Coldiretti Forlì-Cesena – Sede di Forlì – PEC: forli@pec.coldiretti.it
- A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena) – Sede di Forlì – PEC:
protocollo@aziendacasafc.legalmail.it
- Al Direttore Area Tecnica del Consorzio di Bonifica della Romagna – Sede Operativa di Forlì – PEC: bonificaromagna@legalmail.it
- Al Presidente e al Direttore Area Tecnica del CER – Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo – Sede di Bologna – PEC: cer@pec.consorziocer.it
- Ascom – Confcommercio – Sede di Forlì – PEC: forliascom@legalmail.it
- CNA – Associazione Provinciale Forlì-Cesena – Sede di Forlì – PEC:
cnaassociazione.fc@cert.cna.it PEC: cnaservizi.fc@cert.cna.it
- Confartigianato di Forlì – Federimprese – Sede di Forlì – PEC: confartigianato.forli@legalmail.it
- Confesercenti Provinciale Forlivese – via Grado n. 2 – 47122 Sede di Forlì – PEC: segreteriaconfesercenti@ictaforli.peconfesercenti.it

Il Sindaco

Gabriele Antonio Fratto

Comune di Bertinoro

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto

Protocollo N.0008789/2017 del 19/05/2017

Cla. 10.1 «SALUTE ED IGIENE PUBBLICA »

Firmatario: GABRIELE ANTONIO FRATTO